

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA):

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti (tabella 1);
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento;
4. la **documentazione** da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale (tabella 2).

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

A. SPESE DI PROGETTO

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza, comprese, solo nel caso della rimozione di coperture in cemento-amianto, anche quelle relative al rifacimento delle stesse.

- **Spese di progetto per la Tipologia di intervento e)**

Per i progetti riguardanti la rimozione di coperture in cemento-amianto valgono le condizioni di seguito specificate.

È ammissibile a finanziamento il rifacimento della copertura e degli elementi ad esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti ai successivi punti b) e d).

Sono compresi inoltre l'acquisto e l'installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).

Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Le spese di progetto relative alla rimozione e al rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq rispettando i seguenti valori limite:

- a. valore limite di 30 € per mq di copertura in MCA per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti;
- b. valore limite di 30 € per mq della nuova copertura per l'acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori.

Qualora, oltre alla copertura, sia presente una sottocopertura¹ in MCA, potranno essere aggiunte:

- c. alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica della sottocopertura con un valore limite di 20 € per mq di sottocopertura in MCA;
- d. alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento della sottocopertura con un valore limite di 10 € per mq di superficie della nuova sottocopertura.

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq.

Nella spesa totale determinata dalle spese di cui ai punti a), b), c), d) rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento della copertura e della sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica rispettivamente della copertura e della sottocopertura in MCA.

Alle spese di bonifica e rifacimento della copertura possono essere aggiunte quelle relative all'acquisto e installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, se previsti dal progetto.

¹ Ai fini del presente Allegato per sottocopertura si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto.

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

La rimozione di copertura in MCA è ammissibile a finanziamento anche se preliminare alla demolizione dell'edificio e al rifacimento, nel medesimo sito, di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

- **Spese di progetto per le Tipologie di intervento a), d), f)**

Le spese di progetto relative alla rimozione di pannelli, lastre, piastrelle e simili in MCA (quali per esempio quelli utilizzati per controsoffitti, pavimentazioni o pareti verticali) possono essere computate nella misura massima di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere.

Nella spesa totale così determinata rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

B. SPESE TECNICHE

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;
- la determinazione analitica dell'amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.;
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 5 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3 e 4) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- Tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus settori Ateco (sezione 5).

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del M.L.P.S., Numero repertorio 30/2019). Nel caso in cui l'azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento prevista dal progetto. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a più Tipologie di intervento che devono essere selezionate nella domanda; in questo caso, al progetto sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus per i settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale e indicati nel relativo Avviso pubblico regionale/provinciale.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all'art. 247 del d.lgs. 81/2008:

- a) actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.

Le Tipologie di intervento ammissibili sono quelle elencate nella tabella 1, sezione 3. Il progetto può riguardare diverse Tipologie di intervento tra quelle indicate nella tabella.

Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994.

È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione.

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento.

Con riferimento alla Tipologia di intervento e), la rimozione di coperture in cemento-amianto deve riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi.

La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata nell'art. 9 dell'Avviso pubblico. È ammessa la presentazione del Piano di lavoro all'organo di vigilanza precedentemente a tale data; in questo caso l'impresa dovrà produrre evidenza della data effettiva di inizio lavori, che dovrà essere successiva a quella fissata dall'art. 9.

Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 - Dimensioni aziendali		
Dimensioni aziendali - ULA	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-50	≤ 10	25
51-100	≤ 50	20
101-150	≤ 50	17
151-200	≤ 50	14
201-250	≤ 50	12
251-500		9
oltre 500		7

Sezione 2 – Lavorazione svolta		
Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2017 è attribuito il punteggio 4)
110-97	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classi 7 e 9 Frantoiani	40
96-85		36
84-73		33
72-61	Artigiani classe 8	30
60-49	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Facchini e pescatori	25
48-37	Artigiani classe 6	20
36-25	Artigiani classi 4 e 5	15
24-13	Artigiani classe 3	10
12-4	Artigiani classi 1 e 2	4
Non definito		4

Tenuto conto dei valori decimali delle voci di tariffa cui si riferisce la tabella, per il calcolo del relativo punteggio si procederà all'arrotondamento all'unità superiore per tutti i tassi che nella parte decimale riportino un valore pari o superiore a 50 e saranno arrotondati per difetto all'intero più basso ove riportino un valore inferiore a 50. Ad esempio, il valore 24,73 viene approssimato a 25 per cui verrà attribuito il punteggio di 15 corrispondente alla classe 36-25 mentre al valore 24,14 verrà attribuito il punteggio di 10 corrispondente alla classe 24-13.

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.)	80
Sezione 4 - Condivisione con le parti sociali		
	Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	13
	Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	10
Sezione 5 - Bonus settori Ateco		
	Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale	5

Tabella 2: Documentazione

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none">• Domanda (MODULO A)• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa• MODULO C1• Perizia asseverata (MODULO B3) nella quale sia descritto l'intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa degli elaborati grafici e descrittivi, della documentazione fotografica, dei tariffari regionali o preventivi per i lavori di bonifica e, in caso di bonifica di coperture, della planimetria quotata delle coperture da rimuovere Inoltre, qualora il progetto di bonifica delle coperture preveda anche l'acquisto e l'installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, la perizia asseverata deve contenere il dettaglio delle spese da sostenere e deve inoltre essere completa della scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato, degli schemi grafici di installazione e dei preventivi• Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994 comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA• Certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento	<ul style="list-style-type: none">• Copie conformi delle fatture• Stralcio dell'estratto conto• Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione all'organo di vigilanza• Evidenza documentale della data effettiva di inizio lavori (solo nel caso il Piano di lavoro sia stato presentato all'organo di vigilanza prima della data fissata dall'art. 9 dell'Avviso pubblico)• Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali• Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice del trasporto nella categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali• Quarta copia del formulario di trasporto firmata per accettazione dallo smaltitore o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica• Prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate• Qualora il progetto abbia previsto l'acquisto e l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente:<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015• Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.